

CITTA' DI  
VENEZIA



Numero di protocollo generale e data indicati nel timbro

Oggetto : Definizione dei criteri per il rinnovo tardivo delle concessioni cimiteriali.

## **IL DIRIGENTE** **del SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

### **Premesso che**

- è in corso di redazione il Piano Regolatore Cimiteriale finalizzato a regolare l'evoluzione nel tempo della domanda di sepolture e gli strumenti per soddisfare questa domanda, mediante la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie, le previsioni di ampliamento o ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi, e le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi;
- è in corso di modifica il regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, al fine di allinearsi alla normativa attuale e alle disposizioni legate alla ricettività previste dal Piano regolatore cimiteriale;

### **Visti gli articoli sotto richiamati del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali:**

- l'art 41 (commi 1, 2, 3) "concessioni di sepolture private", secondo cui le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la realizzazione, a spese di privati ed enti, di sepolture, sia a sistema di tumulazione, che di inumazione e la durata delle concessioni di sepolture private è fissata in 15 anni per le sepolture (inumazioni) individuali in campo pagante in concessione; in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; in 30 anni per loculi, ossari e cinerari. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino, tra le altre, la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- l'art 52 "estinzione della concessione e rinnovo" secondo cui le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero. La concessione di sepolture individuali a pagamento (ossari/cinerari e inumazioni in campo concessorio) può essere rinnovata per una sola volta a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo;

### **Dato atto che**

- le concessioni cimiteriali hanno una durata limitata nel tempo,
- la durata temporanea delle concessioni cimiteriali trova la sua ratio nella

demanialità dei cimiteri: *«la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; essa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale che, per sua natura, è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene a favore di alcuni soggetti – che è ciò che si verifica attraverso una concessione – deve necessariamente essere temporalmente limitato anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza, venendo altrimenti contraddetta la... \_OMISSIS\_ ... finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto».*

- la durata delle concessioni e le possibilità di rinnovo incidono direttamente nella ricettività cimiteriale;
- la previsione regolamentare che disciplina le modalità con cui si può esercitare il rinnovo della concessione stabilisce un tempo massimo di 90 giorni entro cui si può esercitare questo diritto, al fine di poter organizzare compiutamente le operazioni cimiteriali;
- il regolamento vigente non prevede la possibilità di derogare al rilascio del rinnovo della concessione richiesto oltre i 90 gg;

### **Preso atto che**

- sovente capita che la richiesta di rinnovo venga effettuata oltre i 90 giorni;
- dal 2015, data di entrata in vigore della disposizione regolamentare che definisce i 90 giorni per il rinnovo al 2020, i rinnovi sono stati rilasciati anche quando richiesti oltre il tempo massimo previsto;
- dal 2021 sono state monitorate le richieste e valutate le motivazioni del ritardo;
- allo scadere della concessione non corrisponde contestualmente l'operazione di liberazione del sepolcro;
- in alcuni casi la richiesta di rinnovo se pur tardiva, non intralcia con le operazioni cimiteriali;
- —la concessione del rinnovo, se pur oltre i termini previsti, permette all'Amministrazione comunale di recuperare i costi di concessione;
- nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, è opportuno definire i criteri secondo cui può essere concesso un rinnovo di concessione se pur tardivo;

### **Richiamati:**

- Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DPR 10 settembre 1990, n. 295;
- L.R. n. 18 del 04 marzo 2010: Norme in materia funeraria Linee guida di prima applicazione;
- DGR n. 982 del 17.06.2014: Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011;

- DGR n. 433 del 04.04.2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri;
- DGR n. 1807 del 08.11.2011: Legge Regionale n.18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma2;
- DGR. n. 1909 del 27.07.2010: Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 - Norme in materia funeraria;
- DGR n. 1533 del 14.06.2002: Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R.10.09.1990 n.285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 marzo 2015;
- Regolamento sui procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 6 ottobre 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 settembre 2017;

## **DISPONE**

### **per le motivazioni indicate in premessa**

1. di stabilire i criteri secondo cui è possibile il rinnovo di concessione cimiteriale tardivo ovvero richiesto oltre i termini previsti dall'art 52 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali (90 giorni) che devono essere tutti contemporaneamente soddisfatti:

- la concessione per la quale viene chiesto il rinnovo tardivo non deve essere già inserite nel programma di esumazioni/estumulazioni;
- il tempo trascorso dalla scadenza della concessione non può superare i 12 mesi. Tale termine può essere ulteriormente esteso fino a un massimo di 3 anni nel caso vega dimostrato un reale impedimento da parte del concessionario nel richiedere il rinnovo, quale ad esempio lunga malattia, detenzione, trasferimento all'estero, eredità del titolo concessorio;
- nulla osta del Gestore VERITAS relativamente al potenziale intralcio alle operazioni cimiteriali;
- il rinnovo decorre dalla data di scadenza delle precedente concessione e soggiace alla tariffe vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

2. Di stabilire la decorrenza della presente disposizione dal 1 maggio 2024;

3. Di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 e del PTCP2021 - 2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 16.03.2021.

La Dirigente  
*dott.ssa Anna Bressan*

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. *L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82*"